

REGIONE SICILIA

LEGGE 19 agosto 1999, n. 16.

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

Art. 1. - Finalità

1. Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa statale in materia penitenziaria, la Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario, che consentano la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere agevolazioni finanziarie ai detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che siano stati autorizzati, secondo le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali ed artistiche o altre attività cui sono comunque ammessi.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a cofinanziare programmi di iniziativa statale e comunitaria.

Art. 2. - Soggetti beneficiari

1. Alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono ammessi i detenuti in espiazione di pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che siano residenti in Sicilia.
2. Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le Camere di commercio della Sicilia per le diverse categorie, ai soggetti di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non si richiede il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Art. 3. - Livello degli aiuti

1. Le agevolazioni finanziarie consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.
2. La sovvenzione è concessa una sola volta fino all'importo massimo di lire 50 milioni per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti per l'avvio dell'attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 20 per cento del costo complessivo.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede a liquidare le somme relative al finanziamento dei progetti direttamente alle imprese fornitrici su presentazione di idonea documentazione contabile.
4. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.

Art. 4. - Apprendistato e attività formative

1. La sovvenzione di cui all'articolo 3 è subordinata alla frequenza da parte del richiedente di un corso professionale ovvero all'effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno o al possesso della qualifica relativa all'attività che si intende svolgere anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legge sul collocamento.
2. I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale che per cause oggettive, non

dipendenti dalla loro volontà, non completino il ciclo didattico, potranno accedere comunque ad una prova di idoneità, da svolgersi a cura dell'ufficio di collocamento competente per territorio, al fine dell'acquisizione della qualifica, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

Art. 5. - Procedure

1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge inoltrano istanza all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca corredata del nulla osta dell'autorità carceraria, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.

2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede agli adempimenti amministrativi connessi all'avvio delle attività, ivi compresi il rilascio di nulla osta e di autorizzazioni da parte di altri enti pubblici e, a richiesta dell'interessato, alla predisposizione del progetto esecutivo conseguente all'istanza di finanziamento.

Art. 6. - Semplificazione per l'avvio delle attività

1. Per l'avvio delle attività di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27.

Art. 7. - Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca invia annualmente all'Assemblea una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8. - Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 500 milioni.

2. La spesa autorizzata al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, programma 08.01.00, mediante corrispondente riduzione del codice 1001.

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Note

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 4, comma 2

La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, reca: «Addestramento professionale dei lavoratori».

Nota all'art. 6

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 «Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda dei prodotti siciliani. Provvedimenti per il personale dei consorzi di bonifica e delle cooperative cantine sociali» sono i seguenti:

Art. 2 - Formazione degli elenchi

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Isola devono predisporre e aggiornare periodicamente, ove occorra, un elenco, distinto per attività imprenditoriale, arte o mestiere, secondo i codici ISTAT, delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro provvedimento, di competenza di qualsiasi soggetto pubblico, di cui ciascun interessato è tenuto a munirsi prima di intraprendere un'attività imprenditoriale o di esercitare un'arte o un mestiere.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 devono essere indicati i provvedimenti che in quanto previsti da norme statali inderogabili devono, comunque, essere acquisiti prima dell'avvio dell'attività.

3. Le camere di commercio trasmettono l'elenco predetto e ogni successiva modifica entro 10 giorni ai comuni dell'Isola, i quali ne danno pubblicità mediante affissione all'albo pretorio. Dell'elenco, a richiesta, deve essere rilasciata copia previo rimborso del solo costo di riproduzione».

Art. 3 - Avvio dell'attività imprenditoriale

1. I soggetti che intendano esercitare un'arte o un mestiere e coloro che, quali piccoli imprenditori secondo la nozione indicata all'articolo 1, si propongano di iniziare un'attività di impresa possono intraprenderla, previa comunicazione da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al comune nel cui territorio l'attività dovrà essere svolta, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente nel territorio e a tutti gli enti che in relazione al tipo di attività di intraprendere risultano ricompresi nell'elenco affisso nell'albo pretorio ai sensi dell'articolo 2, comma 3. L'attività da intraprendere deve risultare compatibile con gli strumenti di programmazione commerciale, ancorché scaduti, e deve esercitarsi comunque con la utilizzazione di immobili preesistenti e nel rispetto della loro destinazione d'uso.

2. Ove la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente non abbia provveduto alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 2, l'interessato, salvo quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, può, in caso di persistente inadempimento, intraprendere l'attività prescelta dandone comunicazione esclusivamente alla camera di commercio medesima e al comune interessato, al quale ultimo è fatto obbligo di informare tutti i soggetti competenti al rilascio di provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell'attività.

3. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della stessa legge, con la quale il soggetto interessato attesta di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio di un'arte, di un mestiere o di una attività di impresa e di osservare tutte le prescrizioni previste per l'esercizio di tali attività.

4. Limitatamente all'esercizio di una attività commerciale l'effettivo inizio è subordinato al rilascio del certificato di compatibilità con gli strumenti di programmazione commerciale, di cui al comma 1. Tale certificato deve essere reso entro 90 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la certificazione si intende favorevolmente resa.

5. Si applica al presente articolo la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività comporti l'uso di attrezzature ed impianti che necessitino di un preventivo vaglio da parte delle autorità amministrative preposte al fine di accertarne la conformità alla normativa in materia di sicurezza, i soggetti interessati devono allegare alla comunicazione di cui ai commi precedenti apposita dichiarazione rilasciata dai tecnici abilitati attestante la conformità predetta. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Si applicano, per quanto riguarda la verifica dei requisiti, decorso il termine di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché, per quanto concerne le sanzioni, gli articoli 23, comma 2, e 24 della stessa legge, per le ipotesi ivi contemplate.

8. Contestualmente all'avvio dell'attività gli interessati provvedono al pagamento dei tributi quali previsti per l'esercizio della stessa».